



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1073

Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Indice

1. DDL S. 1073 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1073	4
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	11
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 237 (pom.) del 15/06/2021	12

1. DDL S. 1073 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1073
XVIII Legislatura

Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Titolo breve: *Effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi*

Iter

15 giugno 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1073

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Franco Dal Mas](#) ([FI-BP](#))

Cofirmatari

[Giacomo Caliendo](#) ([FI-BP](#)), [Fiammetta Modena](#) ([FI-BP](#)), [Luigi Vitali](#) ([FI-BP](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **19 febbraio 2019**; annunciato nella seduta n. 91 del 19 febbraio 2019.

Classificazione TESEO

CESSAZIONE DEL MATRIMONIO , ACCORDI E CONVENZIONI , ARBITRATO E CONCILIAZIONE , TRASCRIZIONE DI ATTI

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Simone Pillon](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 15 giugno 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 15 aprile 2019.

Annuncio nella seduta n. 108 del 16 aprile 2019.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1073

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1073

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DAL MAS**, **CALIENDO**, **MODENA** e **VITALI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2019

Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

Onorevoli Senatori. - La negoziazione assistita, introdotta con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, consiste nell'accordo tramite il quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati.

In particolare, con l'articolo 6 del citato decreto-legge il legislatore ha avvertito la necessità di disciplinare separatamente la convenzione di negoziazione assistita nell'ambito dei procedimenti di famiglia (separazioni, divorzi e loro modifiche).

Tale istituto offre evidenza di due precise problematiche, la cui risoluzione ispira il presente disegno di legge.

1) Nello specifico, il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 statuisce che: « L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ».

Le parti, oltre a regolamentare le cosiddette situazioni tipiche del procedimento di separazione e di divorzio (ad esempio l'addebitabilità della separazione, l'assegno di mantenimento o divorzile per uno dei coniugi, il regime di affidamento e di visita dei figli, l'assegnazione della casa coniugale, l'assegno di mantenimento per i figli), possono altresì disciplinare le vicende traslative aventi ad oggetti beni immobili ovvero beni mobili registrati, ponendosi in tal caso l'esigenza primaria di rendere conoscibile ai terzi la citata traslazione mediante trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

In fase di applicazione della suddetta disposizione, è emersa una lacuna interpretativa correlata alla necessità di far autenticare da un notaio, o da altro pubblico ufficiale autorizzato, la sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita nell'ambito dei procedimenti di famiglia, sottoscrizione peraltro già autenticata dai difensori delle parti: tale questione si è posta in vista della successiva trascrizione nei pubblici registri immobiliari del predetto accordo.

Alcuni conservatori dei registri immobiliari, invero, hanno trascritto la convenzione di negoziazione assistita *ex* articolo 6 solo « con riserva », dando così applicazione all'articolo 2674-*bis* del codice civile, sulla scorta della mancata autenticazione del suddetto accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (come dispone espressamente l'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 132 del 2014).

Parte della giurisprudenza di merito (si vedano, *ex plurimis*, tribunale di Pordenone, 16 marzo 2017; tribunale di Roma, V sezione civile, 17 marzo 2017.; tribunale di Roma, V sezione civile, 18 gennaio

2018, n. 458; tribunale di Roma, V sezione civile, 2 luglio 2018, n. 4429), investita del reclamo avverso i citati provvedimenti adottati dai conservatori dei registri immobiliari, ha tuttavia adottato una soluzione in linea con il già richiamato precetto di cui al comma 3 dell'articolo 6, ai sensi del quale « l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio », evidenziando la non necessità di far autenticare, ai fini della trascrizione, il predetto accordo da pubblico ufficiale autorizzato. Dalla richiamata giurisprudenza di merito si possono ricavare coerentemente i seguenti principi generali: l'avvocato ha un potere di certificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni dei coniugi - parti contraenti della predetta convenzione di negoziazione assistita - e di conformità del predetto accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, il quale richiama a sua volta l'articolo 5 dello stesso provvedimento.

Tale potere comporta altresì, per l'avvocato, la possibilità di attestare che la copia è conforme al documento originale sottoscritto dalle parti e dai difensori medesimi.

Siffatto potere certificativo è strumentale - come dispone l'articolo 6, comma 3 - alla trascrizione del suddetto accordo nell'archivio dello stato civile, nonché all'annotazione dello stesso a margine dell'atto di nascita e dell'atto di matrimonio.

La certificazione dell'autografia della parte *ex* articolo 6, comma 3, rappresenta una mera esplicitazione del ben più ampio potere di certificazione posto in essere dal difensore in fase di conferimento della procura alle liti ai sensi dell'articolo 83, terzo comma, del codice procedura civile. In tal senso la giurisprudenza attribuisce al difensore che autentica la sottoscrizione della parte *ex* articolo 83 del codice procedura civile la qualifica di pubblico ufficiale (si vedano, *ex multibus*, Cassazione civile, sentenze n. 6047 del 2003 e n. 10240 del 2009; ordinanza n. 7823 del 2012). Se dunque il difensore che certifica ed autentica la sottoscrizione della parte è pubblico ufficiale - secondo la citata giurisprudenza nomofilattica - ne deriva per l'effetto che la convenzione di negoziazione assistita *ex* articolo 6, comma 3, del decreto-legge 132 del 2014 è da considerarsi atto pubblico ai sensi dell'articolo 2699 del codice civile, essendo un « documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo ove l'atto è formato ».

La conferma della piena trascrivibilità dell'accordo *ex* articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014 - senza l'ulteriore autenticazione da parte del notaio - si può peraltro desumere dalla disposizione di cui all'articolo 2643, numero 14), del codice civile, che prevede giustappunto la trascrizione, non solo della sentenza e degli altri provvedimenti giudiziali che producano gli effetti di cui alla citata disposizione, ma anche degli ulteriori atti ai quali la legge riconosce i medesimi effetti. Non vi è dubbio che tra i predetti « atti » rientri anche la convenzione di negoziazione assistita in oggetto. In tal senso si evidenzia che il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 dispone che la soluzione consensuale raggiunta in forza della convenzione di negoziazione « produce gli effetti e tiene luogo » dei corrispondenti provvedimenti giudiziari che definiscono, nei casi di cui al comma 1 dello stesso articolo 6, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Sulla scorta delle suesposte premesse, si può affermare che la certificazione posta in essere dagli avvocati dei coniugi è strumentale, non solo alla trascrizione dell'accordo di negoziazione assistita, *ex* articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, nell'archivio dello stato civile, nonché all'annotazione dello stesso a margine dell'atto di nascita e dell'atto di matrimonio, ma anche alla trascrizione dell'accordo medesimo nei registri immobiliari.

Tale soluzione si rivela, peraltro, in linea con la *ratio* medesima del decreto-legge n. 132 del 2014, adottato per esigenze deflattive e di semplificazione.

2) L'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, prevede che, su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno

divorzile possa avvenire in un'unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale.

L'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014 nulla dice sul punto, sicché ci si interroga sulla possibilità di concordare in fase di negoziazione assistita un assegno divorzile *una tantum*.

Orbene - stante la possibilità per i coniugi di addivenire ad un accordo anche su questioni che tipicamente riguardano diritti indisponibili e valutata altresì la locuzione adoperata dal legislatore (l'accordo « tiene luogo » della sentenza) - sembra ragionevole ritenere che gli stessi coniugi possano accordarsi sulla corresponsione in un'unica soluzione del contributo per il mantenimento o dell'assegno divorzile in caso di scioglimento del vincolo.

Tale assunto trova forza, incidentalmente, in una sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 4478 del 13-26 ottobre 2016), chiamato a pronunciarsi su un istituto parallelo a quello in oggetto, *id est* gli accordi tra coniugi (in materia di separazione, divorzio e relative modifiche) conclusi innanzi all'ufficiale di stato civile, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 132 del 2014.

In particolare, si è rilevato che l'espressione di cui al citato comma 3 dell'articolo 12 (« L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale ») si riferisce, letteralmente, agli accordi traslativi della proprietà (o di altri diritti) con i quali i coniugi decidono, mediante il cosiddetto assegno *una tantum*, di regolare l'assetto dei propri rapporti economici.

Orbene, ragionando al contrario, parte della dottrina ha dedotto che sarebbe invece sempre possibile per i coniugi - in sede di negoziazione assistita *ex* articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 - addivenire ad un accordo con modalità di pagamento dell'assegno divorzile *una tantum*.

Pur nella consapevolezza delle incertezze interpretative sussistenti sul punto e di orientamenti giurisprudenziali privi di univocità, sembra che siffatta positiva impostazione sia coerente con lo spirito della normativa in oggetto.

Del resto - se è vero che il controllo giudiziale di equità sull'assegno *una tantum* ai sensi dell'articolo 5, ottavo comma, della legge n. 898 del 1970 si risolve in una sorta di « omologazione » da parte del tribunale, il quale deve effettuare un controllo sia di legittimità che di merito in ordine al *quantum* concordato - si può ben concludere affermando che in materia di negoziazione assistita (nelle questioni matrimoniali) tale omologa è assorbita dai relativi accordi *inter partes*.

Il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, vuole costituire un intervento normativo di natura interpretativa coerente con la *ratio* che ha ispirato l'introduzione delle misure di degiurisdizionalizzazione anche in materia di separazione e divorzio, nei casi in cui siano interessati diritti reali immobiliari.

La finalità dell'articolato è quella di recepire i principi generali di matrice ordinamentale, come dedotti dalla giurisprudenza più attenta, al fine di coordinare il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 con le norme del codice civile e, in termini più espansivi, con il sistema giuridico, così da ottenere un *unicum* scevro da contraddizioni interpretative e logiche.

In tal senso il comma 3 dell'articolo 6, del citato decreto legge viene integrato nel senso di rendere la convenzione di negoziazione assistita, debitamente sottoscritta dalle parti ed autenticata dagli avvocati, titolo idoneo per la trascrizione *ex* articolo 2657 del codice civile: con ciò, escludendo la formalità della successiva autenticazione, la quale comporterebbe « la vanificazione » del disposto normativo e degli obiettivi di efficienza e funzionalità del sistema civile enunciati nel preambolo del testo istitutivo, nonché un « irriducibile contrasto con i canoni costituzionali di coerenza e ragionevolezza ».

Parimenti - sempre nella logica di valorizzazione delle intese pattizie *ex* articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014 - si prevede l'inserimento del nuovo comma 3-*bis*, alla cui stregua la convenzione di negoziazione assistita, nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle relative condizioni, può prevedere la corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge

10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, la convenzione medesima, sottoscritta dalle parti ed autenticata dagli avvocati che le assistono, è titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* La convenzione di negoziazione assistita, nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di divorzio, può prevedere la corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1073
XVIII Legislatura

Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Titolo breve: *Effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 237 \(pom.\)](#)

15 giugno 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 237 (pom.) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
237ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole sul testo e non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice [GAUDIANO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo che mira a rilanciare e valorizzare il settore del pane fresco artigianale stabilendo: le finalità (articolo 1); le diverse definizioni di «pane» (articolo 2), di prodotto intermedio di lavorazione (articolo 3) e di pane conservato o a durabilità prolungata (articolo 4); nonché i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione (articolo 5), ivi inclusa la pasta madre essiccata (articolo 6). Inoltre, vengono definite l'attività di panificio e la modalità di vendita (articolo 7) e i compiti del responsabile dell'attività produttiva (articolo 8). Infine, le norme prevedono il mutuo riconoscimento (articolo 9), la definizione di «pane fresco tradizionale» (articolo 10), disposizioni sulla vigilanza (articolo 11), sull'adeguamento alla normativa regionale con la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 12), al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 (articolo 13), le relative e correlate abrogazioni (articolo 14) e, infine, l'entrata in vigore (articolo 15).

Si propone per quanto di competenza un parere favorevole sul testo e non ostativo sugli emendamenti, per i quali non c'è alcunché da rilevare.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la proposta di parere messa ai voti è approvata con la sola astensione del senatore Balboni.

IN SEDE REFERENTE

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il sottosegretario MACINA rappresenta che a breve verranno presentati gli emendamenti del Governo al testo base: di essi manca soltanto la "bollinatura" da parte della Ragioneria generale dello Stato.

La relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) chiede chiarimenti in merito ai problemi ed ai ritardi nell'ottenimento del visto di regolarità contabile da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario MACINA chiarisce che alcuni emendamenti si sono rivelati onerosi e quindi, soprattutto per quelli relativi alla materia della mediazione civile, è stata necessaria una verifica più accorta circa l'adeguatezza delle coperture finanziarie.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dell'informazione resa dal Sottosegretario, ipotizza che si possa fissare un termine per i subemendamenti al giorno 2 luglio 2021, con successiva trattazione in Commissione nella settimana del 13 luglio e con possibile ed auspicabile trattazione in Assemblea intorno al 20 luglio.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) auspica che si faccia uno sforzo di contenimento dei tempi per quanto concerne la redazione dei subemendamenti alle proposte del governo.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) si associa all'auspicio di un lavoro di condivisione che consenta di giungere in Aula con un testo: esso dovrebbe aver già affrontato e risolto buona parte delle questioni più spinose, dal punto di vista tecnico, che il disegno di legge presenta.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

[\(1078\)](#) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

[\(76\)](#) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

[\(81\)](#) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

[\(298\)](#) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

[\(845\)](#) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

[\(1030\)](#) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

[\(1344\)](#) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

[\(1356\)](#) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che gli emendamenti sono stati già inviati alle Commissioni competenti per l'ottenimento del relativo parere.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) chiede chiarimenti in merito all'*iter* che si seguirà per l'esame degli

emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda come la richiesta di parere sugli emendamenti sia stata inviata in data 19 maggio scorso: all'esito dell'auspicata celere espressione dei pareri di 1a e 5a, si procederà con l'esame la trattazione del testo-base e degli emendamenti ad esso presentati. La relativa valutazione di proponibilità e di ammissibilità cadrà in questa successiva fase procedimentale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1073) DAL MAS ed altri. - Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio

(2028) Emanuele PELLEGRINI. - Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 2028, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1073 e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 2028 sospesa nella seduta dell'8 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto della decisione di mettere all'ordine del giorno il disegno di legge a firma Emanuele Pellegrini n. 2028 (Effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi) congiuntamente al disegno di legge n. 1073 (Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio) a firma Dal Mas, poiché i due disegni di legge sono assegnati nella stessa sede e sono attinenti.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il relatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 2028, che si compone di un solo articolo: esso mira a introdurre nel nostro sistema giuridico una nuova modalità di separazione consensuale tra coniugi che, a differenza di quella prevista innanzi all'ufficiale di stato civile dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, possa prevedere la produzione di effetti traslativi, ovvero l'adozione di disposizioni a contenuto patrimoniale. Come è noto, l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 132 del 2014 disciplina i casi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile. In particolare, però, il comma 3 prevede che il relativo accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile non possa contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Il disegno di legge intende introdurre la possibilità di procedere a patti di trasferimento patrimoniale nelle forme della negoziazione assistita, secondo quanto previsto dallo stesso decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, alla presenza di un notaio. La negoziazione assistita da uno o più avvocati, normata dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, è stata

introdotta nel nostro ordinamento con lo scopo di ridurre la mole dei procedimenti civili, conducendo una parte dei contenziosi al di fuori delle aule di tribunali per consentire alle parti di pervenire a una definizione più rapida, economica ed efficace di controversie generalmente di complessità o controvalore ridotto.

Soffermandosi più specificatamente sull'articolato normativo, il Relatore rileva come all'articolo 1 si preveda che all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, siano apportate le alcune modificazioni. Tra le altre, vi è quella per cui i coniugi, se tra le condizioni da essi concordate nell'accordo di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono previsti patti di trasferimento patrimoniale, possono procedere nelle forme della negoziazione assistita di cui al presente decreto. L'accordo è concluso alla presenza di un notaio, che lo trasmette al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per la concessione del relativo nulla osta e, entro i successivi trenta giorni, redige gli atti relativi al trasferimento, anche con effetti traslativi relativi ai beni immobili. I costi, relativi ai patti di trasferimento patrimoniale in presenza di un notaio e con l'assistenza dei rispettivi avvocati, sarebbero stabiliti in apposite tariffe congiunte predisposte dai relativi ordini professionali; si applicherebbero le esenzioni previste dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.

Poi il Relatore illustra il disegno di legge n. 1073 che reca modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Anche questo testo fa riferimento alla negoziazione assistita, introdotta con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132: esso consiste nell'accordo tramite il quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati. In particolare, con l'articolo 6 del citato decreto-legge il legislatore ha avvertito la necessità di disciplinare separatamente la convenzione di negoziazione assistita nell'ambito dei procedimenti di famiglia (separazioni, divorzi e loro modifiche).

Tale istituto offre evidenza di due precise problematiche, la cui risoluzione ispira il disegno di legge. Nello specifico, il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 statuisce che: «L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio».

Le parti, oltre a regolamentare le cosiddette situazioni tipiche del procedimento di separazione e di divorzio (ad esempio l'addebitabilità della separazione, l'assegno di mantenimento o divorzile per uno dei coniugi, il regime di affidamento e di visita dei figli, l'assegnazione della casa coniugale, l'assegno di mantenimento per i figli), possono altresì disciplinare le vicende traslative aventi ad oggetti beni immobili ovvero beni mobili registrati, ponendosi in tal caso l'esigenza primaria di rendere conoscibile ai terzi la citata traslazione mediante trascrizione nei pubblici registri immobiliari. In fase di applicazione della suddetta disposizione, è emersa una lacuna interpretativa correlata alla necessità di far autenticare da un notaio, o da altro pubblico ufficiale autorizzato, la sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita nell'ambito dei procedimenti di famiglia, sottoscrizione peraltro già autenticata dai difensori delle parti: tale questione si è posta in vista della successiva trascrizione nei pubblici registri immobiliari del predetto accordo.

Il disegno di legge, composto da un solo articolo, vuole costituire, nelle intenzioni dei proponenti, un intervento normativo di natura interpretativa coerente con la ratio che ha ispirato l'introduzione delle misure di degiurisdizionalizzazione anche in materia di separazione e divorzio, nei casi in cui siano interessati diritti reali immobiliari. La finalità dell'articolato è quella di recepire i principi generali di matrice ordinamentale, dedotti dalla giurisprudenza, al fine di coordinare il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 con le norme del codice civile e, in termini più espansivi, con il sistema giuridico, così da ottenere un *unicum* scevro da contraddizioni interpretative e logiche.

In tal senso il comma 3 dell'articolo 6, del citato decreto legge viene integrato nel senso di rendere la convenzione di negoziazione assistita, debitamente sottoscritta dalle parti ed autenticata dagli avvocati, titolo idoneo per la trascrizione di cui all'articolo 2657 del codice civile: con ciò, escludendo la formalità della successiva autenticazione, la quale comporterebbe «la vanificazione» del disposto normativo e degli obiettivi di efficienza e funzionalità del sistema civile enunciati nel preambolo del testo istitutivo, nonché un «irriducibile contrasto con i canoni costituzionali di coerenza e ragionevolezza». Parimenti - sempre nella logica di valorizzazione delle intese pattizie *ex* articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014 - si prevede l'inserimento del nuovo comma 3-*bis*, alla cui stregua la convenzione di negoziazione assistita, nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle relative condizioni, può prevedere la corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione.

Il Relatore chiede, al termine, lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Non facendosi osservazioni, il [PRESIDENTE](#) fissa per le 15 di martedì 22 giugno 2021 il termine per l'indicazione dei soggetti da audire.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(1877\)](#) *Elvira Lucia EVANGELISTA e Cinzia LEONE. - Disposizioni in materia di affidamento e adozione di minori*

(Discussione e rinvio)

La relatrice [GAUDIANO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, che è volto a garantire un maggiore ambito applicativo dell'affido ed una risposta ancora più incisiva alle reali esigenze di tutela del minore, che vive all'interno di una famiglia in temporanea difficoltà a crescerlo e a educarlo adeguatamente. Il disegno di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 interviene sull'articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostituendo il secondo periodo in maniera tale che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengano, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio; ciò al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Si prevede che i predetti soggetti promuovano altresì iniziative di sensibilizzazione e di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, mediante l'organizzazione a cadenza annuale di corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché di incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori, avvalendosi delle competenze professionali di psicologi, pedagogisti, giudici minorili, servizi sociali. L'articolo 2 prevede che per le finalità perseguite dalla legge sia istituita, entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati dei minori per i quali è disposto l'affidamento familiare, nonché delle famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie con l'indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. Tale banca dati sarà resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni ed è aggiornata con cadenza trimestrale. Con decreto del Ministro della giustizia verranno disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.

L'ultimo comma dell'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia la volontà di aggiungere la firma al disegno di legge in titolo e acconsente a che la senatrice Evangelista aggiunga la firma al proprio disegno di legge n. 2086.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le aggiunte di firma ai disegni di legge, per essere perfezionate, vanno comunicate alla Presidenza del Senato, come già dichiarò al senatore Balboni quando questi preannunciò in Commissione la volontà di aggiungere firma al disegno di legge n. 2205.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), approfittando della presenza del Sottosegretario, chiede notizie in merito agli emendamenti al disegno di legge sulla magistratura onoraria.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la data del 18 giugno era stata concordata al fine di valutare con i Gruppi l'opportunità di presentare ulteriori emendamenti al testo su cui sta per il momento lavorando anche il Governo. Indi precisa al senatore [LOMUTI](#) (*M5S*) che la richiesta di autorizzazione presidenziale allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulle aste giudiziarie è in via di formalizzazione.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) - dopo aver chiesto ragione della mancata convocazione delle audizioni per il disegno di legge n. 882 sulla protezione del patrimonio culturale - in merito al disegno di legge n. 2005 ricorda che da parte del suo Gruppo era stato chiesto al Presidente di fissare un termine per l'avvio della discussione non oltre il 29 giugno prossimo.

Il [PRESIDENTE](#) - impegnatosi a convocare le audizioni per il disegno di legge n. 882 nella prossima sessione conoscitiva dell'Ufficio di Presidenza integrato - fa presente che, nonostante nel frattempo le audizioni sull'omofobia stiano procedendo in maniera piuttosto spedita e con un ritmo serrato, ancora attende dal superiore livello politico dei Gruppi la risposta ad una sua proposta acceleratoria, già affacciata in precedente seduta: essa è finalizzata alla ricerca di un consenso politico per individuare un testo condiviso e, quindi, accelerare la trattazione dei disegni di legge nn. 2005 e 2205.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente come - dall'esito dei lavori istruttori che si stanno svolgendo, in sede di audizioni - stiano emergendo doglianze da parte di numerosi esperti, che si lamentano del fatto di non esser stati auditi quando il disegno di legge è stato esaminato dalla Camera dei deputati. Auspica che non si faccia lo stesso errore presso il Senato e dà atto al Presidente di aver effettuato un notevole sforzo organizzativo al fine di garantire un celere svolgimento delle audizioni; ricorda che la Lega si è già impegnata con spirito di collaborazione, eliminando dall'elenco degli auditi ben 25 soggetti. Tuttavia fa presente che il gruppo, che egli rappresenta, non sia disponibile ad ulteriore compressione del numero delle audizioni, a meno che non sia possibile avviare un confronto nel merito del provvedimento; invita poi i colleghi a seguire con più puntualità le audizioni che si stanno rivelando particolarmente interessanti; ricorda come per l'approvazione di un disegno di legge che incida in una materia piuttosto complessa e delicata, sarebbe auspicabile un consenso il più possibile ampio presso le forze politiche che sedendo in Parlamento rappresentano il Paese.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce la sua massima disponibilità a farsi portatore di un tentativo volto al raggiungimento di una mediazione politica; in questo spirito di leale collaborazione ricorda di essersi adeguatamente attivato al fine di ridurre il più possibile il numero degli auditi, invitando ove possibile a presentare delle relazioni scritte piuttosto che partecipare all'audizione diretta. Aggiunge la richiesta ai Gruppi di evitare pluridesignazioni all'interno della medesima associazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda come vi sia una disponibilità - da parte del suo Gruppo - a trovare un accordo; segnala, come possibile punto di convergenza sul tema, la fattispecie dell'istigazione a delinquere.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) rileva che lo svolgimento di una trattativa - che si svolga a livello politico superiore rispetto a quello della commissione - deve rimanere distinta e separata dall'iter procedurale per la trattazione in commissione del disegno di legge: nel caso di specie non può certo risentirne il calendario delle audizioni, del cui regolare andamento è responsabile il Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara di aver ben chiara la distinzione tra la trattativa politica e l'iter procedurale tanto è vero che egli, pur aprendo ad un'intesa politica sul tema, non ha comunque sospeso lo svolgimento dell'istruttoria e delle audizioni in corso. Anzi, pur essendo oramai difficile concludere l'istruttoria entro il giorno (29 giugno) auspicato da alcuni Gruppi, prefigura, nel caso di raggiungimento di un'intesa politica, la possibilità di avviare la fase della discussione in Commissione entro la fine di luglio.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 16 giugno, alle ore 14,15, per l'eventualità in cui siano depositati gli emendamenti del Governo sul processo civile e possa essere fissato il termine per i subemendamenti, secondo gli orientamenti oggi prefigurati.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

